

ATTO N. 467


DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa
della Giunta regionale (deliberazione n. 512 del 24/05/2011)

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA”



*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 27/05/2011*

Trasmesso alla II e I Commissione Consiliare Permanente il 30/05/2011



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 512 DEL 24/05/2011

OGGETTO: disposizioni regionali in materia di espropri

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Assente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catiuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Disposizioni regionali in materia di espropri" redatta dal Servizio Urbanistica e espropriazioni e presentata dal Direttore Lucio Caporizzi;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Silvano Rometti avente ad oggetto: "disposizioni regionali in materia di espropri";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Preso atto che il disegno di legge è stato preadottato con atto n. 124 del 7 febbraio 2011;

Tenuto conto delle indicazioni emerse in sede consultiva sia con il tavolo delle costruzioni che con gli enti locali;

Preso atto che il disegno di legge è stato trasmesso al Consiglio delle autonomie locali in data 23 febbraio 2011 prot. n. 26747 e che è stato esaminato senza sostanziali osservazioni nella seduta del 5 maggio 2011;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,


DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni regionali in materia di espropri", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Silvano Rometti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE





REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Disposizioni regionali in materia di espropri"

R E L A Z I O N E

1. Premessa

Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, coordinato con le modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 302, ha avviato un processo di coordinamento del quadro normativo esistente introducendo innovazioni con l'evidente scopo di semplificare e razionalizzare la materia che era apparsa con tutta evidenza disorganica e troppo frammentaria.

Un testo normativo che nel nuovo quadro delle competenze in materia espropriativa, si è ispirato al principio dell'unicità dell'Amministrazione nella gestione della procedura prevedendo che "*l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica è competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo*" anche se l'opera pubblica è realizzata da un concessionario e istituendo un ufficio per le espropriazioni anche in forma consorziata.


E' di rilievo inoltre il forte nesso fra pianificazione ed esproprio per cui un'opera pubblica può essere realizzata solo su un terreno vincolato all'esproprio, come di grande interesse risulta l'aspetto legato all'immissione in possesso che deve avvenire solo in esecuzione del decreto di esproprio.

La sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 22 ottobre 2007 ha dichiarato illegittime le disposizioni vigenti relativamente ai criteri di calcolo dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, (art. 37, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 327/2001) per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in relazione alle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU), come interpretate dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo, con la sottolineatura che tale indennità deve uniformarsi alla sentenza suddetta per il principio dell'equo ristoro.

Ciò si realizza facendo riferimento al valore del bene nel rispetto delle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisonio rispetto al valore del bene.

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007), con i commi 89 e 90 dell'art. 2 anche a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale di cui sopra, ha introdotto il principio dell'equo ristoro contemplando tale scelta con l'individuazione della "funzione sociale" di alcune opere, nel qual caso l'indennità è ridotta del 25%.

La normativa sugli espropri rientra nella materia del "governo del territorio" è quindi tra quelle a legislazione concorrente, salvo le norme che incidono sul diritto di proprietà. Di conseguenza il legislatore regionale è tenuto al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, nel caso specifico desumibili dalle norme derivanti dalla legislazione pregressa e riportata nel D.P.R. n. 327/2001.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le motivazioni che hanno indotto a costituire un gruppo di lavoro con l'ANCI ed i rappresentanti delle province è quella di utilizzare tutte le esperienze con la volontà di semplificare e chiarire le fasi procedurali nonché modalità di individuazione dell'equo ristoro al fine di eliminare il contenzioso tra l'espropriante e l'espropriato.

Tra le maggiori novità c'è la proposta di istituire una Commissione unica regionale, affidandogli compiti maggiormente incisivi per pervenire, con modalità concorrenti tra le parti ad una conclusione del procedimento prima di adire alle vie legali.

La Commissione seppur innovata, mantiene la composizione precedente accentuando il ruolo tecnico-estimativo della medesima.

Su tale punto si sottolinea la contrarietà dei rappresentanti provinciali partecipanti al gruppo di lavoro, in quanto andrebbe disatteso il principio di sussidiarietà, si ritiene per contro che la Commissione unica, in una Regione territorialmente di piccole dimensioni e con solo due province, possa svolgere il proprio ruolo nel rispetto del criterio di uniformità ed economicità di comportamento cosa quest'ultima di cui si è riscontrata la mancanza negli attuali procedimenti.

Sotto il profilo della legittimità, per quanto riguarda la sede della Commissione, attualmente prevista presso l'ufficio tecnico erariale, si osserva che la norma nazionale di riferimento (art. 41, comma 3, del DPR 327/2001) è regolamentare e pertanto non si andrebbe ad inficiare una norma di principio, eventuali dubbi potrebbero sorgere circa l'unicità della Commissione che invece proviene da una disposizione di rango legislativo (art. 41, comma 1, del DPR 327/2001) ma essa sottende al criterio di uniformità ed economicità come in precedenza descritto e come osservato dal Servizio regionale attività giuridico-legislative e rapporti istituzionali con il Governo, in sede di gruppo di lavoro.

Sempre per evitare il contenzioso e favorire la definizione dell'equo ristoro si è voluto chiarire con puntualità quando un'area debba intendersi legalmente edificabile o quando questa sia determinata dalla situazione di fatto delle aree da espropriare.


Inoltre si è scelto di individuare le opere che costituiscono riforma economico-sociale con l'intento di perseguire finalità di riequilibrio e giustizia sociale e non solo con riferimento alle ipotesi di grandi eventi straordinari di riforma attuata attraverso programmi espropriativi nazionali.

Tali interventi dovrebbero riguardare, come affermato dal Servizio regionale attività giuridico-legislative e rapporti istituzionali con il Governo, espropri organizzati anche nell'ambito di un coordinamento quanto meno regionale, miranti all'attuazione di riforme di interesse generale, anche se l'intervento legislativo che si propone avviene in assenza di specifiche indicazioni del legislatore nazionale.

Tra le semplificazioni procedurali introdotte, si evidenzia quella di ricorrere a forme di notifica e comunicazione che rendano, nella trasparenza più agevole l'azione dell'autorità espropriante.

La proposta regionale è entrata nel merito della disciplina di cui all'ex art. 43 del DPR che è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della C.C. n. 293 dell'8 ottobre 2010. La Corte ha ritenuto che la predetta norma travalicasse i limiti imposti dal Governo nell'ambito dell'attività di riordino della materia espropriativa cui era finalizzata la redazione del T.U. per cui l'incostituzionalità riguarda "l'eccesso di delega". Infatti, la legge

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



delega n. 50 del 1999 a sua volta collegata alla legge n. 59/97 riguardava il "riordino" delle norme sui procedimenti espropriativi vigenti senza poter introdurre aspetti marcatamente innovativi.

2. Contenuti specifici dell'articolato del d.d.l.

Il d.d.l. in sintesi prevede:

Art.1: indica le finalità della legge che sono quelle di stabilire disposizioni sull'espropriazione per pubblica utilità, in materia ritenuta "concorrente" con quella dello Stato, da esercitare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi.

Art.2: stabilisce che le disposizioni per l'espropriazione dei beni immobili, si applicano all'interno del territorio regionale per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali. Puntualizza altresì quali sono i soggetti coinvolti nel procedimento espropriativo (espropriato, autorità espropriante, beneficiario dell'espropriazione, promotore dell'espropriazione).

Art.3: precisa che l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica è competente ad emanare gli atti del procedimento espropriativo fatta salva la possibilità di delega in caso di realizzazione di opere pubbliche tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici.

Gli enti pubblici devono individuare un apposito "ufficio per le espropriazioni" e nominare un responsabile unico che curerà la procedura in ogni fase. E' altresì previsto che i comuni possono istituire tale ufficio in forma consorziata.

Art.4: precisa che la Regione nell'ambito delle sue prerogative può svolgere funzioni di indirizzo nei confronti degli altri enti, adottando apposite direttive per una azione efficace ed omogenea, oltre quelle di monitoraggio dei procedimenti espropriativi.


Art.5: stabilisce che la Regione può delegare ad altri enti pubblici le funzioni proprie di autorità espropriante per i vari procedimenti, mantenendo il potere di revoca qualora né ravvisi la necessità.

Art.6: indica la temporalità dei vincoli a carattere espropriativo (cinque anni) stabilendo che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera deve essere dichiarata entro il quinquennio di vincolo pena la decadenza del medesimo. La norma prevede che dopo la sua decadenza, il vincolo può essere motivatamente riproposto con un indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata del vincolo.

Art.7: stabilisce che il vincolo preordinato all'esproprio può essere apposto, anche mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero attraverso le forme semplificate previste dalla legislazione regionale.

Art.8: la norma stabilisce che per alcune opere, il provvedimento di approvazione del progetto emanato dall'amministrazione pubblica, costituisce di per sé apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. La categoria di opere previste sono quelle della difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica, oltre quelle ricadenti nelle zone di rispetto delle strade, ferrovie, cimiteri, aeroporti.

Art.9: precisa che la partecipazione degli interessati al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio avviene attraverso le forme di pubblicità previste dalla normativa regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti, assicurando in tal modo un'adeguata conoscenza nel rispetto delle esigenze di celerità del procedimento.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Al proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme previste con l'articolo 12, comma 6.

Art.10: afferma che la dichiarazione di pubblica utilità va disposta con il progetto definitivo o esecutivo dell'opera o con strumenti che comportano tale dichiarazione ai sensi di specifiche disposizioni legislative.

Art.11: precisa che qualora l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, la variante agli stessi può essere apportata con le procedure previste al precedente articolo 7 (conferenza di servizi, accordo di programma, intesa) o con quelle di cui all'art. 18, della LR 11/2005 e all'art. 67, comma 3, della stessa legge, che consentono un procedimento semplificato.

Art.12: stabilisce che il progetto di un'opera pubblica o la redazione di uno strumento urbanistico, al fine di conseguire efficacia e trasparenza, non può prescindere da un'accurata progettazione, per cui le attività preliminari da parte dei tecnici incaricati diventano di fondamentale importanza e quindi gli stessi possono essere autorizzati ad introdursi nell'area osservando le modalità indicate. Il proprietario o un suo fiduciario può assistere alle operazioni e intervenire con proprie osservazioni.


Per una maggior speditezza dell'azione amministrativa si stabilisce che qualora il numero dei destinatari a cui va inviata la comunicazione per introdursi nel fondo interessato dalle operazioni di cui sopra, supera i 20 la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante e sul BUR.

Art.13: prevede che l'approvazione del progetto definitivo dell'opera deve essere preceduta da alcune operazioni finalizzate alla partecipazione dei proprietari interessati dal procedimento di esproprio. Infatti al proprietario dell'area deve essere inviato l'avvio del procedimento con indicazioni su come prendere visione del progetto affinché possa formulare eventuali osservazioni sulle quali l'autorità espropriante si deve pronunciare motivatamente. Questa possibilità può consentire una migliore dialettica tra le parti allontanando il contenzioso.

Anche in questo caso, si è stabilito che qualora il numero dei destinatari del provvedimento supera i 20 la comunicazione può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante.

Art.14: indica il procedimento per la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione, per i proprietari che non hanno concordato la determinazione provvisoria dell'indennità. L'autorità espropriante, chiede la suddetta determinazione alla apposita Commissione prevista dall'art. 18 del presente disegno di legge, la quale decide anche con la presenza degli interessati o di persone fiduciarie che possono interloquire con osservazioni orali e scritte.

Art.15: dispone che per particolari opere che rivestono carattere di urgenza elencate nell'articolo stesso, o per maggior speditezza dell'azione amministrativa quando il numero dei destinatari della procedura è superiore a 20, può essere emanato il decreto di esproprio senza particolari formalità, mediante la determinazione urgente dell'indennità. È previsto comunque in caso di non accettazione dell'indennità l'intervento della



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Commissione che provvede alla sua determinazione con la presenza degli interessati o di persone fiduciarie che possono interloquire con osservazioni orali e scritte.

Art.16: stabilisce che quando l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza può essere emanato decreto motivato con determinazione dell'indennità di espropriazione o di asservimento e disposta anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari.

Per tale occupazione è dovuta un'indennità per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo fissato per l'atto di cessione volontaria.

Art.17: stabilisce che le comunicazioni e le notifiche ai destinatari della procedura espropriativa previste al capo IV del TUE, possono essere effettuate con tutte le modalità che garantiscono l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente come ad esempio la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale o la posta elettronica certificata.

Inoltre, stabilisce che le comunicazioni al destinatario irreperibile o quando è impossibile conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso all'albo pretorio dei comuni interessati e la pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.

Art.18: istituisce la Commissione unica regionale competente allo svolgimento di funzioni tra cui le principali sono rappresentate dalla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione in caso di indennità provvisoria non accettata dall'espropriato e stabilire annualmente il valore agricolo medio dei terreni secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. I membri della Commissione sono nominati dalla Regione e ne fanno parte rappresentanti delle due Province un rappresentante dell'Agenzia del Territorio, nonché esperti in materia di estimo e di agricoltura.


Con apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale verrà definito il funzionamento della stessa Commissione.

Art.19: stabilisce che per determinare l'indennità di espropriazione da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, si deve far riferimento al valore di mercato del bene espropriato in base alla sue caratteristiche ed alla sua destinazione economica, nel rispetto degli articoli 36, 37, 38 e 39 del T.U. sulle espropriazioni. L'art. 37 medesimo dispone che costituiscono eccezione i soli interventi di riforma economico-sociale per i quali l'indennità è ridotta del 25%.

Vengono pertanto stabiliti particolari interventi la cui attuazione persegue obiettivi legittimi di pubblica utilità come quelli di riforma economica o di giustizia sociale, tali da giustificare un indennizzo inferiore al valore effettivo di mercato.

Art.20: stabilisce, ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, che non vengono considerate edificabili le aree previste dallo strumento urbanistico generale comunale, in cui l'attuazione degli interventi viene riservata agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, quando derivano direttamente da una precedente destinazione agricola.

Art.21: stabilisce che in caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva deve essere determinata sulla base del valore agricolo del bene tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, senza considerazione alcuna della possibile o effettiva diversa utilizzazione da quella agricola.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Se però l'area non è coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

Stabilisce altresì, che l'indennità offerta al proprietario in via provvisoria da parte dell'autorità espropriante è basata sul valore agricolo medio stabilito annualmente dalla apposita Commissione di cui al precedente art. 18 e al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'ulteriore indennità determinata sempre in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

Art.22: stabilisce che l'edificabilità di fatto assume un carattere complementare al requisito di edificabilità legale dei terreni di cui all'art. 20 già di per sé sufficiente a riconoscere la vocazione edificatoria ai fini espropriativi. Comunque, un'area assume anche le caratteristiche di edificabilità di fatto quando è urbanizzata o è in corso la realizzazione delle opere o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.

Art.23: stabilisce le modalità di pagamento in via definitiva da parte dell'autorità espropriante dell'indennità dovuta al proprietario, disponendo che l'autorizzazione al pagamento deve dare atto della mancanza di opposizioni di terzi. Nella considerazione di agevolare la riscossione per somme di entità modesta (non superiori a € 1.000) è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 in luogo del certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi.

Art.24: detta disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, in particolare sono esercitate dalle Province competenti per territorio, le attività amministrative in materia di espropriação relativamente ai compiti che allo stesso ente sono attribuiti dalla legge regionale, per le opere interessanti il territorio di più comuni. Le attività amministrative in materia di espropriação di infrastrutture lineari energetiche nel caso in cui le opere interessano esclusivamente il territorio di un solo Comune sono esercitate dal Comune stesso.

Inoltre, le funzioni di autorità espropriante per le medesime infrastrutture possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio.

Art.25: stabilisce che l'autorità espropriante deve trasmettere l'estratto del decreto di esproprio, di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione, la quale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2 del medesimo TUE.


Art. 26: riguarda l'utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. L'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.


Art.27: norma finanziaria.

Art.28: stabilisce quali sono gli articoli del Testo Unico per le espropriazioni la cui disciplina non trova più applicazione nel territorio regionale a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i procedimenti non attribuiti alla competenza statale. Inoltre

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

viene abrogata la precedente legge regionale sull'istituzione e funzionamento della Commissione Provinciale.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


Disegno di legge: "Disposizioni regionali in materia di espropri"

Articolo 1 Finalità della legge

1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) (di seguito: TUE), la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Articolo 2 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili anche se non sia prevista la loro materiale modifica o trasformazione per l'esecuzione, nell'ambito del territorio regionale, di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.
2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modifica o trasformazione.
3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.
4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.
5. Ai fini della presente legge:
 - a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;
 - b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.


7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione precedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta a dare comunicazione dell'obbligo di cui al comma 7 al proprietario risultante dai registri catastali, ovvero all'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile; la comunicazione va fatta con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.

Articolo 3**Competenze in materia di espropriazioni**

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti di cui al precedente comma ove le amministrazioni costituenti e partecipanti abbiano provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.


5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'art. 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, si procede a norma dell'art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166.

6. Gli enti di cui ai commi precedenti provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.

7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

9. I Comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire un ufficio comune per le espropriazioni, costituirsi in consorzio od in altra forma associativa prevista dalla normativa statale o

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale.

10. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 2, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici, o consorzi esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

11. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

12. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriaione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.

13. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.

14. Per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, l'autorità espropriante è la pubblica amministrazione che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.


Articolo 4

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.

2. La Regione in particolare:

a) favorisce ed incentiva la costituzione di


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

uffici intercomunali, anche ai sensi dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia in riferimento alla capacità di servizio all'utenza;

- b) adotta direttive ed atti di indirizzo, svolgendo attività di consulenza, con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;
- c) emana il decreto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del TUE e svolge un'attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi, anche ai sensi della stessa disposizione;
- d) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'art. 6;
- e) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.

Articolo 5**Procedimenti di competenza regionale**

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'art. 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.
3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Articolo 6****Vincoli derivanti da piani urbanistici**

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è riservato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui al successivo art. 8 o in base a specifiche disposizioni normative.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.
3. Se entro il termine di cui al precedente comma non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la normativa di cui all'art. 44, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (norme per l'attività edilizia).
4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'art. 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.
5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata tale ai sensi della vigente legislazione urbanistica, la sua reiterazione consente, con riferimento al terreno oggetto del vincolo reiterato, l'utilizzazione dell'indice previsto dalla normativa per il territorio agricolo di cui alla legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11, fatti salvi gli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.
6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso, purché sia garantito il dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali necessarie.

Art. 7

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero ai sensi dell'art. 18, commi 3 e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 e dell'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.



Articolo 8 Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo

1. Il provvedimento che approva il progetto definitivo delle seguenti opere, dichiara la pubblica utilità e costituisce apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o servitù:

- a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;
- b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'art. 18, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 e nella aree boscate di cui all'art. 15, comma 7, della medesima legge regionale;
- c) opere ricadenti nelle zone di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);
- d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


- e) opere di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
- f) opere ricadenti nelle zone di rispetto degli aeroporti di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;
- g) opere ricadenti nelle zone di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada), così come prescritto anche agli artt. 32, 33, 34, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27.


Articolo 9
Partecipazione degli interessati

1. Al fine della partecipazione ai procedimenti degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla legge regionale per l'approvazione degli strumenti urbanistici e delle relative varianti.
2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.
Gli interessati possono, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1, formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

Articolo 10
Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:
 - a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
 - b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore, comporti, ai sensi delle disposizioni



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;

c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private.


Articolo 11**Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico**

1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7, ovvero con le procedure di cui all'art. 18, commi 3 e seguenti della legge 22 febbraio 2005 n. 11 e all'art. 67, comma 3, della stessa legge nonché ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1.
2. La variante di cui al comma 1, che riguardi beni sui quali è già apposto il vincolo preordinato all'espropriazione, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.

Articolo 12**Disposizioni sulla redazione del progetto**

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.
2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risultato conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni dal ricevimento della

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



relativa comunicazione o del pubblico avviso, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

6. Allorché il numero dei destinatari della comunicazione prevista dal secondo comma sia superiore a 20, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.

Articolo 13

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. In ogni caso, nell'atto di approvazione del progetto devono essere richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.


5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 20 si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.


6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 o dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagievole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne una agevole utilizzazione.

12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.


13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Articolo 14**Procedimento di determinazione definitiva
dell'indennità di espropriazione**

1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art. 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.

2. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.

3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne da notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro 10 giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare l'accettazione dell'indennità ovvero propone il contraddirittorio tra le parti. La mancata comunicazione corrisponde alla non accettazione.

5. L'autorità espropriante trasmette senza indugio l'eventuale richiesta di contraddirittorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro 30 giorni con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.


Art. 15

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio o di asservimento, può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di cui sopra può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:

- a) numero dei destinatari della procedura superiore a 20;
- b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
- c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
- d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti.
 - e) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443;

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'art.18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro 30 giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 14.

5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo.

Art. 16**Occupazione d'urgenza preordinata
all'espropriazione**

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

via provvisoria l'indennità di espropriaione o di asservimento, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi ,le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriaione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati al precedente art. 15, comma 2.

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.


4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi.


5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriaione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

7. L'autorità espropriante, indica nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del TUE.

10. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.

Articolo 17

**Disposizioni sul procedimento di emanazione
del decreto di esproprio.**

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. L'elenco previsto dall'articolo 20, comma 1, del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 2, del TUE.

3. Le comunicazioni previste dalla sezione II, capo IV, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.

4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste alla sezione II, capo IV, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.


Articolo 18


Commissione competente a determinare

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'indennità definitiva

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione e si compone dei seguenti membri:
 - a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;
 - b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;
 - c) due esperti in materia di estimo;
 - d) due esperti in materia di agricoltura e foreste.
2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.
3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.
4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.
5. Con proprio regolamento, la Commissione definisce le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute e regola ogni altro aspetto legato all'organizzazione interna della stessa. Il regolamento è approvato dalla Giunta regionale.
6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:
 - a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'art. 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento;
 - b) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata;
 - c) determina l'indennità di espropriazione o di asservimento ai sensi dell'art. 15;
 - d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'art. 50 del TUE,
e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'art. 48 del TUE;
f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio di mercato, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

7. La Commissione, per quanto non definito nei commi precedenti, assume le proprie determinazioni conformemente alle norme legislative e regolamentari, nonché agli eventuali atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4.

8. Ai componenti della Commissione, per i quali la partecipazione non rientra tra le competenze istituzionali, spetta una indennità di presenza per ogni seduta pari a quella prevista dalla legge regionale 30 marzo 1992 n. 7.

9. Agli stessi, in caso di missione autorizzata dal presidente della commissione, spetta il rimborso delle spese di viaggio:

a) nella misura prevista per i dipendenti regionali, se viene utilizzato il proprio automezzo;


b) effettivamente sostenute per i viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto.

10. Al relatore che ha curato l'istruttoria della pratica finalizzata alla determinazione dell'indennità da parte della Commissione, è riconosciuto un compenso pari all'1% dell'indennità determinata e accettata dal proprietario e dall'autorità espropriante, a carico di entrambi in parti uguali.

Articolo 19 **Disposizioni sulla determinazione** **dell'indennità di aree edificabili**

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.

2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'art. 37, comma 1, del T.U. si

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

intendono i seguenti:

- a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23;
- b) programma regionale per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche di cui alla DGR 26 maggio 2004 n. 661;
- c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443.
- d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;
- e) edilizia universitaria o equiparata ivi comprese le opere dell'ADISU;
- f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale di cui alla D.C.R. 21 luglio 2004 n. 402;
- g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall'art. 32 della legge regionale n. 24 marzo 2000 n. 27;
- h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;
- i) interventi per l'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla D.C.R. 5 maggio 2009 n. 301, riguardanti il sistema impiantistico di trattamento e smaltimento;
- l) interventi di cui all'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;
- m) basi logistiche regionali di cui all'art. 36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27;
- n) programmi pubblici specifici per l'incremento di funzionalità della Sum (struttura urbana minima) di cui alla DGR n. 164 del 8 febbraio 2010;
- o) altri interventi straordinari individuati con D.C.R.


3. Il comma 2 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.

Articolo 20 **Disposizioni sul riconoscimento** **dell'edificabilità legale**

1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.



Articolo 21


Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un area non edificabile

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui alla lettera f, del comma 7, del precedente art. 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Articolo 22

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto

1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

allacciamento alle medesime.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.

Articolo 23**Pagamento definitivo dell'indennità**

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriaione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.


3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi. L'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria da parte dell'amministrazione pubblica sostituisce la suddetta certificazione unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

b) un attestato del promotore dell'espropriaione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

Articolo 24**Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali**

1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-quater del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.

3. Sono esercitate dal comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell'art. 5, commi 2 e 3.

Articolo 25 istituzione degli elenchi degli atti


1. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'art. 23, comma 5, del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'art. 14, comma 2, del medesimo TUE.

Articolo 26 Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

2. L'atto di acquisizione:

a) può essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;

b) dà atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata;

c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;

d) è notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili ovvero anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata;

e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

f) è trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;

g) è trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del TUE.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.

4. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno è determinato:

a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del TUE;

b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo.

5. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dei commi precedenti, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua, energia.

Articolo 27 Norma finanziaria

Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).

Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;

Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;

Articolo 28 Disposizioni finali e abrogazioni

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE:

titolo II: gli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41;


titolo III: art. 52 sexies.

2. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.

3. La Commissione di cui all'art. 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.


4. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'art. 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla legge regionale 30 dicembre 1998 n. 52.


5. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Umbria.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**Note di Riferimento****nota all'art. 1:**

il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.

nota all'art. 2, comma 6:

il testo dell'art. 45, comma 2, (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:
omissis...

2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:

- a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2;
- b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38;
- c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;
- d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.
omissis.....

nota all'art. 4, comma 2:

- Il testo dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122, (misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) è il seguente:


Art. 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

- a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
- c) le province per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;
- d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l'anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: "e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302". Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



complessiva nonché dell'adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell'adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Ministro dell'interno e' comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma.

3. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. A tal fine il Ministero dell'economia comunica al Ministero dell'interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l'importo della riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della predetta certificazione, entro il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all'azzeramento automatico dei predetti trasferimenti con l'esclusione sopra indicata. In caso di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a versare all'entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità e' riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 modificano quanto stabilito in materia di riduzione di trasferimenti statali dall'articolo 77-bis, comma 20, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall'articolo 77-ter, commi 15 e 16, dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008. In funzione della riforma del Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la Regione interessata, può essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.

7. L'art.1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' sostituito dai seguenti:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557 si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


8. I commi 1, 2, e 5 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono abrogati.

9. Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e' pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente". La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1 gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

10. All'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e' soppresso il terzo periodo.

11. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

12. Per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

13. Per l'anno 2010 e' attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.


13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula e' effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonchè d'intesa con il comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

14. In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:

- a) di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.

14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.

14-ter. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto posson escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. E' altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

contributo e' effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.

14-quater. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante e' vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.


15. Le entrate derivanti dall'adozione delle misure di cui al comma 14 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. E' istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilita' di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse e' consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.

15-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-ter. Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.

16. Ferme le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente provvedimento, in considerazione della specificita' di Roma quale Capitale della Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalita' e l'entita' del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entita' del concorso e' determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il patto di stabilita' interno per gli enti locali. Per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma puo' adottare le seguenti apposite misure:

- a) conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore efficienza;
- b) adozione di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza comunale e delle societa' partecipate dal Comune di Roma, anche con la possibilita' di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- c) razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma con lo scopo di pervenire, con esclusione delle societa' quotate nei mercati regolamentati, ad una riduzione delle societa' in essere, concentrandone i compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo;
- d) riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 80 del testo unico degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
- e) introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della citta', da applicare secondo criteri di gradualita' in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonche' alle attivita' urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

g) maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione;

h) utilizzo dei proventi da oneri di urbanizzazione anche per le spese di manutenzione ordinaria nonche' utilizzo dei proventi derivanti dalle concessioni cimiteriali anche per la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri.

17. L'accesso al fondo di cui al comma 14 e' consentito a condizione della verifica positiva da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'adeguatezza e del l'effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle restanti risorse nonche' di quelle finalizzate a garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione ordinaria. All'esito della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente l'importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di stabilità finanziaria.

18. I commi dal 14 al 17 costituiscono attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

19. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all'esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali e' stata assunta le decisione di violare il patto di stabilita' interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all'amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonche' i contratti di cui all'articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonche' da enti, agenzie, aziende, societa' e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell'incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

22. Il Presidente della Regione, nella qualita' di commissario ad acta, predispone un piano di stabilizzazione finanziaria; il piano e' sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, d'intesa con la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano. Tra gli interventi indicati nel piano la regione Campania puo' includere l'eventuale acquisto del termovalorizzatore di Acerra anche

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

mediante l'utilizzo, previa delibera del CIPE, della quota regionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.

23. Agli interventi indicati nel piano si applicano l'art. 2, comma 95 ed il primo periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull'attuazione del piano e' effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

24. Ferme le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non abbiamo violato il patto di stabilita' interno, nei limiti stabiliti dal piano possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more dell'approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono essere stipulati non piu' di otto rapporti di lavoro a tempo determinato nell'ambito dei predetti uffici.

24-bis. I limiti previsti ai sensi dell'articolo 9, comma 28, possono essere superati limitatamente in ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente reperite da queste ultime attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Restano fermi, in ogni caso, i vincoli e gli obiettivi previsti ai sensi del presente articolo. Le predette amministrazioni pubbliche, per l'attuazione dei processi assunzionali consentiti ai sensi della normativa vigente, attingono prioritariamente ai lavoratori di cui al presente comma, salvo motivata indicazione concernente gli specifici profili professionali richiesti.

24-ter. Resta fermo che le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano alle proroghe dei rapporti di cui al comma 24-bis).

25. Le disposizioni dei commi da 26 a 31 sono dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni.

26. L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni e' obbligatorio per l'ente titolare.

27. Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all'articolo 17, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all'articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio 2009, n. 42.


28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi le isole monocomune ed il comune di Campione d'Italia. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o gia' appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.

29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non puo' essere svolta da piu' di una forma associativa.

30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicita', di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.

31. I comuni assicurano comunque il completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo entro il termine individuato con decreto del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo decreto e' stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere.

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire societa'. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le societa' già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle societa', con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da piu' comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola societa'; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre societa' già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalita' attuative del presente comma nonche' ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione).


33. Le disposizioni di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non e' tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria.

33-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.;"

b) dopo il comma 7-quinquies, e' inserito il seguente: "7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ne' le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in piu' anni, purche' nei limiti complessivi delle medesime risorse".

33-ter. Alla copertura degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dai commi 14-ter e 33-bis, si provvede: a) quanto a 14,5 milioni di euro per l'anno 2010, di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), mediante riduzione della percentuale di cui al comma 11 da 0,78 a 0,75 per cento, relativamente al fabbisogno e all'indebitamento netto, e quanto a 2 milioni per l'anno 2010 relativi al penultimo e ultimo periodo del comma 14-ter, relativamente al saldo netto da finanziare, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e quanto a 2,5 milioni di euro per il comma 14-ter per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente rideterminazione degli obiettivi finanziari previsti ai sensi del comma 1, lettera d), che a tal fine sono conseguentemente adeguati con la deliberazione della Conferenza Stato-citta' ed



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

autonomie locali prevista ai sensi del comma 2, ottavo periodo, e recepiti con il decreto annuale del Ministro dell'interno ivi previsto.

33-quater. Il termine del 31 gennaio 2009, previsto dall'articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al Ministero dell'interno delle dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010.

- Il testo dell'art. 14, comma 2 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:
omissis....

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico.
omissis...

- Il testo dell'art. 44 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:

Art. 44. Indennità per l'imposizione di servitù


1. È dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.
2. L'indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
3. L'indennità è dovuta anche se il trasferimento della proprietà sia avvenuto per effetto dell'accordo di cessione o nei casi previsti dall'articolo 43.
4. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le servitù disciplinate da leggi speciali.
5. Non è dovuta alcuna indennità se la servitù può essere conservata o trasferita senza grave incomodo del fondo dominante o di quello servente. In tal caso l'espropriante, se non effettua direttamente le opere, rimborsa le spese necessarie per la loro esecuzione.
6. L'indennità può anche essere concordata fra gli interessati prima o durante la realizzazione dell'opera e delle relative misure di contenimento del danno.

nota all'art. 5, comma 2:

- Il testo dell'art. 45 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:

Art. 45. Disposizioni generali

1. Fin da quando è dichiarata la pubblica utilità dell'opera e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprietà.
2. Il corrispettivo dell'atto di cessione:
 - a) se riguarda un'area edificabile, è calcolato ai sensi dell'articolo 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2;
 - b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, è calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'articolo 38;
 - c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3;
 - d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato.
 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X.

nota all'art. 6, commi 3 e 5:

- Il testo dell'art. 44, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 è il seguente:
omissis.....
- 2. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all'esproprio, i cui termini di validità sono decaduti, in assenza di specifici provvedimenti di reiterazione del vincolo sono consentiti:
 - a) gli interventi edilizi negli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e la modifica della destinazione d'uso purché questa risulti compatibile dal punto di vista igienico sanitario, igienico ambientale e di sicurezza con le aree e gli edifici circostanti;
 - b) gli interventi di nuova edificazione nel limite di due metri quadrati di superficie utile coperta, per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
 omissis.....
- Il testo della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria del 9 marzo 2005 n. 11, S.O.

nota all'art. 7, comma 1:

- Il testo dell'art. 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
Omissis...
- 4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
Omissis...
- Il testo dell'art. 18, commi 3, e seguenti della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 è il seguente:
omissis.....
- 3. Le varianti del PRG, parte strutturale, in attuazione di specifici strumenti di programmazione negoziata, di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 o necessarie per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese quelle disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché quelle da effettuare anche a mezzo di piano attuativo, connesse alla attuazione dei programmi edilizi ed urbanistici, comunque denominati in base alla legislazione vigente, ivi compresi quelli di cui alla legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, sono adottate dal comune con le procedure previste agli articoli 13 e 14, i cui tempi sono ridotti della metà, e sono inviate alla provincia. Esse sono approvate dal comune qualora la provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti e previa istruttoria, non convoca la conferenza istituzionale di cui all'articolo 15 o comunica di non doverla attivare.
- 4. Le varianti del PRG, parte operativa, sono adottate e approvate dal comune, ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 17. Qualora le varianti riguardino quanto previsto ai commi 2 e 3, i tempi di deposito e pubblicazione previsti sono ridotti della metà.
- 5. Nel caso di procedimenti per i quali è previsto il ricorso a conferenze di servizi che comportano variazione degli strumenti urbanistici generali, le conferenze medesime tengono luogo dell'adozione della variante ed assolvono anche alle funzioni previste dagli articoli 8, 9,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

10 e 15 per la conferenza di copianificazione e per la conferenza istituzionale. La potestà provvedimentale degli enti interessati si esprime nell'ambito della conferenza, in base alle competenze previste dalla presente legge. I tempi di deposito e pubblicazione delle relative varianti previsti dalla presente legge, sono ridotti della metà ed entro tali termini i soggetti di cui all'articolo 9, comma 3 possono presentare valutazioni e proposte in merito alla variante.

6. Il comune, in sede di adozione delle varianti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 esprime il parere di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001, nonché quello in materia idraulica e idrogeologica.

7. Alle varianti di cui al presente articolo si applica quanto disposto all'articolo 16, commi 2 e 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo di applicano anche alle varianti al PRG approvato ai sensi della l.r. 31/1997

Omissis....

- Il testo dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 è il seguente:
omissis...

3. I comuni possono adottare ed approvare varianti parziali agli strumenti urbanistici generali, non ancora adeguati alla l.r. 31/1997 o alla presente legge, nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3 e seguenti della l.r. 31/1997 medesima. Tali varianti parziali possono essere adottate ed approvate anche a mezzo di piano attuativo di iniziativa pubblica o mista, o a mezzo di piano attuativo di iniziativa privata ai fini previsti dall'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2. La deliberazione comunale di approvazione della variante è pubblicata nel BUR e dalla pubblicazione decorre l'efficacia dell'atto. Alle varianti di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d) della l.r. 31/1997, connesse all'attuazione dei programmi di cui alla l.r. 13/1997, non si applicano le limitazioni inerenti il rispetto della capacità edificatoria.

omissis...

nota all'art. 8, comma 1:

- Il testo degli artt. 18, comma 1, 15, comma 7, 32, 33, 34, comma 1, 41, della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale) è il seguente:

Art. 18 - Definizione

1. Lo spazio rurale è la parte del territorio regionale caratterizzata da insediamenti sparsi, non compresi negli ambiti urbani, di cui al comma 4 dell'art. 26, posti anche in contesti ambientali di pregio, dove si svolgono attività plurime, comprendente anche le aree boscate.

Omissis....

Art. 15 - Aree boscate

Omissis...

7. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché le opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2, con le modalità ivi indicate.


Omissis...

Art. 32 - Rete stradale di interesse regionale

1. La rete stradale d'interesse regionale è classificata nella carta n. 33 nel modo seguente:

a) Viabilità di livello autostradale; costituita dai collegamenti che assicurano l'accessibilità ai capoluoghi di rilievo nazionale, anche attraverso terminali in ambito urbano, assumendo, in tal caso, la caratteristica di autostrada urbana;

b) Viabilità primaria; costituita dalla rete stradale che assicura le relazioni primarie e veloci tra i maggiori centri della Regione, nonché i principali collegamenti interregionali svolgendo, all'interno degli insediamenti urbani, la funzione di itinerari passanti di livello superiore, assumendo, in tal caso, le caratteristiche di strada urbana di scorrimento;



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Viabilità secondaria; è costituita dalla rete dei collegamenti interregionali secondari nonché dalle connessioni con la viabilità primaria o fra archi della medesima; essa assicura altresì le relazioni di area urbana all'esterno degli insediamenti e, nell'urbano, le relazioni interquartiere.

2. Le strade statali non incluse nella rete di cui al precedente comma costituiscono una importante infrastruttura per il territorio regionale e assolvono a funzioni di collegamento su direttrici non principali o già servite dalla rete di interesse regionale.

3. L'aggiornamento della classificazione di cui al comma 1 è effettuato secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 ed è immediatamente efficace.

4. Gli aggiornamenti di cui al comma 3 sono trasmessi agli Enti locali interessati.

5. La Giunta regionale adegua, secondo le previsioni della presente legge e dell'allegata cartografia, la classificazione delle strade procedendo alla modifica delle precedenti deliberazioni.

Art. 33 - Rete stradale di interesse provinciale e comunale

1. Il PTCP definisce la rete stradale di interesse provinciale al fine di assicurare la continuità territoriale e la complementarietà con quella di interesse regionale, garantendo altresì:

a) il collegamento alla rete di interesse regionale dei centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti e di ogni capoluogo di Comune;

b) il collegamento con la rete di interesse regionale dei servizi di rilevanza provinciale.

2. Il PRG parte strutturale definisce la rete di interesse comunale assicurando la continuità territoriale con la rete stradale di interesse regionale e provinciale.

Art. 34 - Norme di tutela della rete stradale

1. Ai fini della salvaguardia e tutela della rete stradale di interesse regionale esistente e di progetto indicata all'articolo 32, ivi comprese le pertinenze di esercizio e di servizio, si applicano le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, integrato dal regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, secondo le seguenti articolazioni:

a) per la viabilità di livello autostradale si applicano le norme previste per le strade di tipo "A";

b) per la viabilità primaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "B" e, all'interno dei centri abitati, di tipo "D";

c) per la viabilità secondaria si applicano le norme previste per le strade di tipo "C".

omissis...

Art. 41 - Aviosuperfici


1. La Provincia, attraverso il PTCP, può individuare e promuovere, d'intesa con i comuni interessati, le aviosuperfici di interesse locale idonee al trasporto di passeggeri e allo sviluppo turistico.

2. I comuni provvedono alla perimetrazione delle aree per le aviosuperfici di cui al precedente comma nella parte strutturale del PRG, definendo altresì le servitù e i vincoli gravanti sulle aree circostanti al fine di garantire la sicurezza e ridurre l'inquinamento acustico nel rispetto delle normative di settore.

3. L'attuazione di quanto indicato al comma 2 può avvenire su iniziativa sia pubblica che privata.

- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, S.O.

- il decreto ministeriale 3 agosto 1981 (determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della legge 12 febbraio 1981 n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici e manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 21 agosto 1981, n. 229.



- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 753 (nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 15 novembre 1980, n. 314, S.O.
- Il testo dell'art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 è il seguente:
omissis....

Art. 338

I cimiteri debbono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, difetto di essi comunque quale esistente in fatto, salvo deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.

Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrono, anche alternativamente, le seguenti condizioni:

- a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.


Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Omissis...

- il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 22 marzo 1994 n. 67, S.O.
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.

nota all'art. 9, comma 3:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) è il seguente:

Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive)

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e per l'adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere.

nota all'art. 11, comma 1:

- Per il testo dell'art. 18, commi 3 e seguenti e dell'art. 67, comma 3, della legge regionale 22 febbraio 2005 n. 11 si veda la nota all'art. 7, comma 1.

nota all'art. 13, commi 6 e 9:

- La legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) è pubblicato nella gazzetta ufficiale G.U. 27 dicembre 2001, n. 299, S.O. 279.
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale) è il seguente:
omissis...



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. L'avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato dal soggetto aggiudicatore, o per esso dal concessionario o contraente generale, ai privati interessati alle attività espropriative ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; la comunicazione è effettuata con le stesse forme previste per la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i privati interessati dalle attività espropriative possono presentare osservazioni al soggetto aggiudicatore, che dovrà valutarle per ogni conseguente determinazione. Le disposizioni del presente comma derogano alle disposizioni degli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Omissis...

- Il testo dell'art. 25, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

art. 25 (modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interassi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

nota all'art. 15, comma 2, lett. e):

- Per il testo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) si veda la nota all'art. 13, commi 6 e 9.

nota all'art. 16, commi 1, 3 e 9:

- Il testo dell'art. 20, commi 1, 2, 3 e 6 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:

Art. 20. La determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione

1. Divenuto efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, entro i successivi trenta giorni il promotore dell'espropriazione compila l'elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, ed indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L'elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi trenta giorni possono presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Ove lo ritenga opportuno in considerazione dei dati acquisiti e compatibile con le esigenze di celerità del procedimento, l'autorità espropriante invita il proprietario e, se del caso, il beneficiario dell'espropriazione a precisare, entro un termine non superiore a venti giorni ed eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione della indennità di esproprio.

3. Valutate le osservazioni degli interessati, l'autorità espropriante, anche avvalendosi degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale o della commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che intenda consultare, prima di emanare il decreto di esproprio accerta il valore dell'area e determina in via provvisoria la misura della indennità di espropriazione.

Omissis...

6. Qualora abbia condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, il proprietario è tenuto a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso, il proprietario ha diritto a ricevere un acconto dell'80 per cento dell'indennità, previa autocertificazione, attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi egualmente con la presenza di due testimoni.

Omissis...

- Il testo dell'art. 50 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:

Art. 50. Indennità per l'occupazione


1. Nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua.

2. Se manca l'accordo, su istanza di chi vi abbia interesse la commissione provinciale prevista dall'articolo 41 determina l'indennità e ne dà comunicazione al proprietario, con atto notificato con le forme degli atti processuali civili.

3. Contro la determinazione della commissione, è proponibile l'opposizione alla stima. Si applicano le disposizioni dell'articolo 54 in quanto compatibili.

nota all'art. 17 :

- il testo del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) è pubblicato nella gazzetta ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI


- per il testo dell'art. 20, comma 1 (nota all'art. 1) si veda la nota all'art. 16, commi 1, 3 e 9.
- Il testo dell'art. 17, comma 2 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:
omissis...
- 2. Mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Al proprietario è contestualmente comunicato che può fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione della indennità di esproprio.
Omissis...

nota all'art. 18 :

- per il testo dell'art. 20, comma 3 (nota all'art. 1) si veda la nota all'art. 16, commi 1, 3 e 9.
- per il testo dell'art. 50 (nota all'art. 1) si veda la nota all'art. 16, commi 1, 3 e 9.
- il testo dell'art. 48 (nota all'art. 1) è il seguente :
Art. 48. Disposizioni comuni per la retrocessione totale e per quella parziale
 1. Il corrispettivo della retrocessione, se non è concordato dalle parti, è determinato dall'ufficio tecnico erariale o dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio e con riguardo al momento del ritrasferimento.
 2. Avverso la stima, è proponibile opposizione alla corte d'appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.
 3. Per le aree comprese nel suo territorio e non utilizzate per realizzare le opere oggetto della dichiarazione di pubblica utilità, il Comune può esercitare il diritto di prelazione, entro il termine di centottanta giorni, decorrente dalla data in cui gli è notificato l'accordo delle parti, contenente con precisione i dati identificativi dell'area e il corrispettivo, ovvero entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto che ha determinato il corrispettivo. Le aree così acquisite fanno parte del patrimonio indisponibile.
- Il testo della legge regionale 30 marzo 1992 n. 7 è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 8 aprile 1992.

nota all'art. 19 :

- il testo degli artt. 36, 37, 38 e 39 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:
Art. 36. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio per la realizzazione di opere private che non consistano in abitazioni dell'edilizia residenziale pubblica.
 1. Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, che non rientrino nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, convenzionata, agevolata o comunque denominata, nonché nell'ambito dei piani di insediamenti produttivi di iniziativa pubblica, l'indennità di esproprio è determinata nella misura corrispondente al valore venale del bene e non si applicano le disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.
 - 1-bis. È fatto salvo il disposto dell'articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166.
- Art. 37. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area edificabile
 1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi in quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento.

3. Ai soli fini dell'applicabilità delle disposizioni della presente sezione, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione, esistenti al momento dell'emanazione del decreto di esproprio o dell'accordo di cessione. In ogni caso si esclude il rilievo di costruzioni realizzate abusivamente.

4. Salvo la disposizione dell'articolo 32, comma 1, non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano paesistico, il piano del parco, il piano di bacino, il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata.

5. I criteri e i requisiti per valutare l'edificabilità di fatto dell'area sono definiti con regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti.

6. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5, si verifica se sussistano le possibilità effettive di edificazione, valutando le caratteristiche oggettive dell'area.

7. L'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prima della determinazione formale dell'indennità nei modi stabiliti dall'art. 20, comma 3, e dall'art. 22, comma 1, e dell'art. 22-bis, qualora il valore dichiarato risulti contrastante con la normativa vigente ed inferiore all'indennità di espropriazione come determinata in base ai commi precedenti.

8. Se per il bene negli ultimi cinque anni è stata pagata dall'espropriato o dal suo dante causa un'imposta in misura maggiore dell'imposta da pagare sull'indennità, la differenza è corrisposta dall'espropriante all'espropriato.

9. Qualora l'area edificabile sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche una indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al partecipante che, per effetto della procedura, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte il fondo direttamente coltivato, da almeno un anno, col lavoro proprio e di quello dei familiari.

Art. 38. Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area legittimamente edificata


1. Nel caso di espropriazione di una costruzione legittimamente edificata, l'indennità è determinata nella misura pari al valore venale.

2. Qualora la costruzione ovvero parte di essa sia stata realizzata in assenza della concessione edilizia o della autorizzazione paesistica, ovvero in difformità, l'indennità è calcolata tenendo conto della sola area di sedime in base all'articolo 37 ovvero tenendo conto della sola parte della costruzione realizzata legittimamente.

2-bis. Ove sia pendente una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, l'autorità espropriante, sentito il comune, accerta la sanabilità ai soli fini della corresponsione delle indennità.

Art. 39. Indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili.

1. In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all'entità del danno effettivamente prodotto.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Qualora non sia prevista la corresponsione dell'indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l'autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l'indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorso i quali sono dovuti anche gli interessi legali.
3. Con atto di citazione innanzi alla corte d'appello nel cui distretto si trova l'area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall'autorità. L'opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell'atto di stima.
4. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d'appello di determinare l'indennità.
5. Dell'indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l'area è successivamente espropriata.


- il testo della legge regionale 28 novembre 2003 n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica) è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 52 del 10 dicembre 2003, S.O.
- il testo della deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2004 n. 661 è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 30 giugno 2004, S.O.
- per il testo della legge 21 dicembre 2001 n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) si veda la nota all'art. 13, commi 6 e 9.
- il testo della deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2004 n. 402 (piano energetico regionale) è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 25 agosto 2004, S.O.
- per il testo dell'art. 32 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale) si veda la nota all'art. 8, comma 1.
- il testo dell'art. 39 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale) è il seguente:

Art. 39 - Aeroporto regionale dell'Umbria

1. La Regione assume come impegno programmatico fondamentale il funzionamento e il potenziamento dell'aeroporto regionale dell'Umbria, secondo le indicazioni della carta n. 43, quale struttura indispensabile al proprio sviluppo e strumento irrinunciabile di accessibilità a basso impatto territoriale.
2. Il piano particolareggiato dell'aeroporto regionale di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52, definisce le servitù e i vincoli gravanti sulle aree contigue al fine di garantire l'agibilità e la sicurezza dello stesso.
3. Nell'area del sedime aeroportuale è consentita la realizzazione di opere, impianti e servizi necessari per l'adeguamento, lo sviluppo ed il funzionamento della struttura aeroportuale, nonché per la sua promozione.
4. Nelle aree limitrofe a quelle del sedime aeroportuale, la Giunta regionale può promuovere insediamenti di imprese specializzate nel settore aeronautico.
5. La Giunta regionale per le necessità di ampliamento o di adeguamento agli standard di sicurezza e di compatibilità ambientale dell'aeroporto nonché per quanto previsto al comma 4, procede ai sensi dell'art. 6, comma 1, della presente legge e dell'art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995 n. 28.

- il testo dell'art. 36 della legge regionale 24 marzo 2000 n. 27 (norme per la pianificazione urbanistica territoriale) è il seguente:

Art. 36 - Basi logistiche merci

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Il P.U.T. indica nelle carte n. 33 e n. 41 la rete delle basi logistiche per i trasporti merci poste a servizio dei bacini produttivi umbri.
2. Il PRG, parte strutturale, individua in termini fondiari l'area della eventuale base logistica merci, in conformità al Piano regionale dei trasporti.

- il testo della deliberazione del Consiglio Regionale 5 maggio 2009 n. 301 (piano regionale di gestione dei rifiuti) è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 26 del 10 giugno 2009, S.O.
- il testo della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010 n. 164 (definizione della struttura urbana minima ai fini della vulnerabilità sismica urbana) è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 31 marzo 2010, S.O.

nota all'art. 21 :


- per il testo dell'art. 20, comma 1 (nota all'art. 1) si veda la nota all'art. 16, commi 1, 3 e 9.

nota all'art. 23 :

- il testo dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) è il seguente:
art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)
 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

nota all'art. 24 :

- il testo dell'art. 52 quater (vedi nota all'art. 1) è il seguente:
Art. 52-quater. Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità
 1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.

5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.

6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2.

nota all'art. 25 :

- Il testo dell'art. 23, comma 5 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:
omissis...


5. Un estratto del decreto di esproprio è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata.
Omissis...

- Il testo dell'art. 14, comma 2 (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:
omissis...

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere di competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità esproprianti per la corretta applicazione del presente testo unico.
Omissis...

nota all'art. 26 commi 2, 4 e 5 :

- Per il testo dell'art. 14, comma 2 (si veda la nota all'art. 1) si veda la nota all'art. 25.
- Per il testo dell'art. 37 (si veda la nota all'art. 1) si veda la nota all'art. 19.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- il testo dell'art. 3 della legge 1 agosto 2002 n. 166 è il seguente:

Art. 3. Disposizioni in materia di servitù

1. Le procedure impositive di servitù previste dalle leggi in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a servizi di interesse pubblico, si applicano anche per gli impianti che siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il diritto dei proprietari delle aree interessate alle relative indennità.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitù.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità espropriante può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti beneficiari, l'eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono, anche in base alla legge, servizi di interesse pubblico nei settori di cui al comma 1. I soggetti di cui al regolamento di cui al D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, sono autorità esproprianti ai fini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

nota all'art. 28, commi 1, 2 e 4:


- il testo degli artt. 9, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41, 52 sexies (si veda la nota all'art. 1) è il seguente:

Art. 9. Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità.
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
3. Se non è tempestivamente dichiarata la pubblica utilità dell'opera, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Il vincolo preordinato all'esproprio, dopo la sua decadenza, può essere motivatamente reiterato, con la rinnovazione dei procedimenti previsti al comma 1, e tenendo conto delle esigenze di soddisfacimento degli standard.
5. Nel corso dei cinque anni di durata del vincolo preordinato all'esproprio, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste nel piano urbanistico generale. In tal caso, se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico generale non manifesta il proprio dissenso entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della delibera del Consiglio comunale e della relativa completa documentazione, si intende approvata la determinazione del Consiglio comunale, che in una successiva sedutane dispone l'efficacia.
6. Salvo quanto previsto dal comma 5, nulla è innovato in ordine alla normativa statale o regionale sulla adozione e sulla approvazione degli strumenti urbanistici.

Art. 10. Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il vincolo può essere altresì disposto, dandosene espressamente atto, con il ricorso alla variante semplificata al piano urbanistico da realizzare, anche su richiesta dell'interessato, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 19, commi 2 e seguenti.

3. Per le opere per le quali sia già intervenuto, in conformità alla normativa vigente, uno dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 prima della data di entrata in vigore del presente testo unico, il vincolo si intende apposto, anche qualora non ne sia stato dato esplicitamente atto.

Art. 11. La partecipazione degli interessati

1. Al proprietario, del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento:

a) nel caso di adozione di una variante al piano regolatore per la realizzazione di una singola opera pubblica, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;

b) nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, almeno venti giorni prima dell'emanazione dell'atto se ciò risulti compatibile con le esigenze di celerità del procedimento.

2. L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

4. Ai fini dell'avviso dell'avvio del procedimento delle conferenze di servizi in materia di lavori pubblici, si osservano le forme previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, restano in vigore le disposizioni vigenti che regolano le modalità di partecipazione del proprietario dell'area e di altri interessati nelle fasi di adozione e di approvazione degli strumenti urbanistici.

Art. 12. Gli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità, ovvero quando sono approvati il piano particolareggiato, il piano di lottizzazione, il piano di recupero, il piano di ricostruzione, il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ovvero quando è approvato il piano di zona;


b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3. Qualora non sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio la dichiarazione di pubblica utilità diventa efficace al momento di tale apposizione a norma degli articoli 9 e 10.

Art. 15. Disposizioni sulla redazione del progetto

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

Art. 16. Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. In ogni caso, lo schema dell'atto di approvazione del progetto deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali.

3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50 si osservano le forme di cui all'articolo 11, comma 2.


6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.

8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale.

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene.

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'avviso.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

11. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagievole utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per dispornere una agevole utilizzazione.

12. L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attigui a quelli già espropriati, con atto motivato autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Art. 21. Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hanno concordato la determinazione della indennità di espropriazione.

2. Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

3. Nel caso di comunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nomina due tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario, e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui si evinca la stima del bene. Il termine non può essere superiore a novanta giorni, decorrente dalla data in cui è nominato il tecnico di cui al comma 4, ma è prorogabile per effettive e comprovate difficoltà.

4. Il presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico, su istanza di chi vi abbia interesse.

5. Il presidente del tribunale civile sceglie il terzo tecnico tra i professori universitari, anche associati, di estimo, ovvero tra coloro che risultano inseriti nell'albo dei periti o dei consulenti tecnici del tribunale civile nella cui circoscrizione si trova il bene.

6. Le spese per la nomina dei tecnici:

a) sono liquidate dall'autorità espropriante, in base alle tariffe professionali;
b) sono poste a carico del proprietario se la stima è inferiore alla somma determinata in via provvisoria, sono divise per metà tra il beneficiario dell'esproprio e l'espropriato se la differenza con la somma determinata in via provvisoria non supera in aumento il decimo e, negli altri casi, sono poste a carico del beneficiario dell'esproprio.

7. I tecnici comunicano agli interessati il luogo, la data e l'ora delle operazioni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o strumento telematico, almeno sette giorni prima della data stabilita.

8. Gli interessati possono assistere alle operazioni anche tramite persone di loro fiducia, formulare osservazioni orali e presentare memorie scritte e documenti, di cui i tecnici tengono conto.

9. L'opposizione contro la nomina dei tecnici non impedisce o ritarda le operazioni, salvo il diritto di contestare in sede giurisdizionale la nomina e le operazioni peritali.

10. La relazione dei tecnici è depositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarre copia entro i successivi trenta giorni.

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è adottata a maggioranza.

12. Ove l'interessato accetti in modo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autorità espropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale parte di indennità non

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

depositata; il proprietario incassa la indennità depositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestata accettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo della indennità.

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la somma depositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.

14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e le relative relazioni.

15. Qualora il proprietario non abbia dato la tempestiva comunicazione di cui al comma 2, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione prevista dall'articolo 41 che provvede entro novanta giorni dalla richiesta.

16. La relazione della commissione è depositata e comunicata secondo le previsioni del comma 10 e si procede a norma del comma 12.

Art. 22. Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di esproprio può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. Se non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato può chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, può proporre l'opposizione alla stima.

5. In assenza della istanza del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e dà comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili.

Art. 22-bis. Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Il decreto di cui al comma 1, può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei seguenti casi:

a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

b) allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50.

3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'80% con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
5. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1.
6. Il decreto che dispone l'occupazione ai sensi del comma 1 perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'articolo 13.

Art. 28. Pagamento definitivo della indennità

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, qualora sia divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione, ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.
2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.
3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:


- a) un certificato dei registri immobiliari, da cui risulta che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;
- b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

Art. 40. Disposizioni generali

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola.
2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.
4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Art. 41. Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva

1. In ogni provincia, la Regione istituisce una commissione composta:
 - a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
 - c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
 - d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
 - e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
 - f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione può nominare altri componenti e disporre la formazione di sottocommissioni, aventi la medesima composizione della commissione prevista dal comma 1.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. La commissione ha sede presso l'ufficio tecnico erariale. Il dirigente dell'Ufficio distrettuale delle imposte cura la costituzione della segreteria della commissione e l'assegnazione del personale necessario.

4. Nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, entro il 31 gennaio di ogni anno la commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

Art. 52-sexies. Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.


2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.

3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

il testo della legge regionale 30 dicembre 1998 n.

52 è pubblicato nel bollettino ufficiale della

Regione Umbria del 5 gennaio 1999



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Urbanistica e espropriazioni

OGGETTO: disposizioni regionali in materia di espropri

SEZIONE I¹


DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Gli obiettivi del ddl in oggetto riguardano la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione "dell'equo ristoro" e la costituzione della Commissione regionale espropri.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

documento annuale di programmazione e dichiarazione programmatica della Presidente della Giunta regionale.

¹ da compilare a cura della Direzione proponente



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:


Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
Totale			

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
• 4, comma 2, lett. a)	Costituzione uffici intercomunali	1.000,00	
• 18, commi 8 e 9	Funzionamento Commissione regionale espropri	5.000,00	
•			
•			
Totale		6.000,00	
Saldo da finanziare		6.000,00	

Scopri 310 512 nel 24 MAG 2011



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

Per ciò che concerne il comma 4 la previsione è stata effettuata tenendo conto dell'ipotesi del numero di comuni potenzialmente fruitori dell'incentivo, prevalentemente quelli medio piccoli. Per l'art. 18 invece si è tenuto conto dei dati storici di funzionamento della commissione già prevista dal Testo Unico nazionale di cui al DPR 327/2001.

DATI E FONTI UTILIZZATI:


D.P.R. 327/2001 e Legge Regionale Regione Umbria 7/1992.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Per la copertura finanziaria degli interventi di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) si farà fronte con gli stanziamenti del Bilancio pluriennale regionale 2010-2012 relativi all'annualità 2011 di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 – UPB 05.1.015 in quanto l'anno inoltrato consente una stima delle spese derivanti dagli interventi in misura ridotta rispetto all'importo che presumibilmente si determinerà a regime.

Per quanto riguarda gli oneri di cui all'art. 18 commi 8 e 9 (funzionamento commissione provinciale espropri) si fa fronte con la disponibilità del bilancio regionale UPB 02.1.005 analogamente alla normativa attuale.




ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

A seguito delle modifiche apportate con il nuovo disegno di legge si rende necessaria l'istituzione di un nuovo capitolo da imputare all'UPB 05.1.015

Inoltre le modifiche stesse comporteranno un ruolo diverso della Regione che diventerà sede della Commissione Espropri rispetto ai procedimenti attuali che si svolgono presso l'Agenzia del Territorio.

Per il Servizio proponente

Angelo Pistelli

**SEZIONE II²**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO
 a regime

Saldo da finanziare a pareggio: € 1.000,00


	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____	
• utilizzo fondi speciali	_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		€ 1.000,00
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio	_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio	_____	
Totale	_____	€ 1.000,00

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Per l'attuazione della legge regionale in oggetto occorrerà provvedere allo spostamento di risorse pari a euro 1.000,00 all'interno dell'unità previsionale di base 05.1.015, istituendo un nuovo capitolo per il finanziamento degli interventi proposti all'art. 4, comma 2, lett. a.

Per quanto concerne il finanziamento degli oneri della commissione provinciale espropri di cui all'art. 18 commi 8 e 9, stimati in euro 5.000,00 si fa fronte, analogamente alla normativa attuale e non comportando quindi incrementi di spesa, con gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 02.1.005, capitolo 560 del bilancio regionale (Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza e i compensi ai componenti e le indennità di missioni ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei alla amministrazione regionale di consigli, comitati e commissioni, LL.RR.20/77,70/81,34/83).

² da compilare a cura del Servizio bilancio e finanza



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:			
Saldo da finanziare	2011	2012	2013
• Spesa corrente	€ 1.000,00	Legge finanziaria	Legge finanziaria
• Spesa in conto capitale			

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:


Per gli anni successivi al 2011, la copertura delle spese di cui al cap. 4, comma 2, lett. a è rimandata alla legge finanziaria, mentre gli oneri della commissione di cui all'art. 18 commi 8 e 9 saranno a carico del bilancio regionale unità previsionale di base 02.1.005, capitolo 560.

ANNOTAZIONI:

In base a quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:


Art. 27
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di Euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).
2. Al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 18 commi 8 e 9 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, Unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011;
3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità;



4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare la conseguente variazione di cui al comma 1 al bilancio regionale 2011, sia in termini di competenza che di cassa.

Servizio Bilancio e finanza



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: disposizioni regionali in materia di espropri


PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 24/05/2011

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana."

OGGETTO: disposizioni regionali in materia di espropri

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto


Perugia, li 24/05/2011

Assessore Silvano Rometti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
DELL'UMBRIA

Ambito di coordinamento
Territorio, infrastrutture e mobilità

OGGETTO: disposizioni regionali in materia di espropri

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010 e n. 58/2011, esprime parere favorevole in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dal Direttore.

Perugia, li 23/05/2011

IL COORDINATORE
ING. LUCIANO TORTOIOLI

27 MAG. 2011

Perugia, li

Per copia conforme

all'originale.

IL FUNZIONARIO

